REGOLAMENTO VISITE DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

Aggiornato con Del. n. 59 del Consiglio di istituto del 23/03/2023

TITOLO I FINALITA' E NORME COMUNI

Art. 1 - Finalità

Le disposizioni vigenti in materia sono contenute nella Circolare Ministeriale n. 291 /1992, nell'OM 132/1990, nella Circolare Ministeriale n. 623/1996, nel Decreto Legislativo n. 111/1995. I viaggi d'istruzione e le uscite didattiche fanno parte integrante della programmazione educativa e didattica in quanto iniziative integrative del percorso formativo, funzionali agli obiettivi educativi, cognitivi, culturali e didattici presenti nel PTOF. Poiché anche i viaggi di istruzione sono "progetti" la cui realizzazione è frutto della sinergia dell'elemento progettuale didattico e di quello organizzativo e amministrativo-contabile, anche per essi sono necessari una programmazione responsabile e attenta, un loro monitoraggio e una valutazione a consuntivo.

Art. 2 - Definizioni

Il presente Regolamento si occupa delle attività che comunemente rientrano nelle categorie delle "viaggi di istruzione" e delle "uscite didattiche" ossia di attività che comportano l'uscita degli alunni dalla scuola, o durante l'orario di lezione o anche al di fuori di esso, ma sempre inseriti nel contesto delle finalità e delle azioni didattiche.

I "viaggi di istruzione" sono iniziative di istruzione articolate, che si realizzano presso località di interesse artistico, storico o naturalistico, fuori dalla provincia di Bergamo e si effettuano nell'arco di uno o più giorni; possono essere guidate da persone esperte e possono anche essere connesse ad attività sportive.
Per l'attuazione dei Viaggi di istruzione è richiesta l'adesione del 75% dei partecipanti.

Le "uscite didattiche sul territorio" si effettuano sul territorio comunale di Bergamo o in località della provincia bergamasca, nell'arco di una sola giornata, o anche per poche ore, presso siti ritenuti significativi oppure in concomitanza con manifestazioni locali; possono anche essere connesse ad attività sportive.
Per l'attuazione delle uscite didattiche sul territorio è richiesta l'adesione del 100% dei partecipanti.

Le "uscite didattiche professionalizzanti" si effettuano nell'arco di una sola giornata, anche per poche ore, con docenti accompagnatori delle materie tecnico pratiche o delle discipline che caratterizzano professionalmente l'indirizzo di studi della classe.
Per l'attuazione delle uscite didattiche professionalizzanti è richiesta l'adesione del 100% dei partecipanti.

Per l'attuazione di uscite connesse a "**eventi teatrali o cinematografici o affini**", sul territorio comunale o provinciale, è richiesta l'adesione del 100% dei partecipanti.

Art. 3 – Finalità

I viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono finalizzati al conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi, previsti dalla programmazione di classe e di materia.
La meta deve essere scelta dai docenti in coerenza con gli obiettivi educativi, cognitivi, culturali e didattici presenti nel PTOF.

La proposta viene assunta dal Consiglio di classe, sentite tutte le componenti, entro i termini stabiliti dal presente Regolamento.
Ogni Consiglio di classe, all'atto della delibera, indicherà le finalità del viaggio e specificherà la ricaduta didattica all'interno delle diverse discipline.

In particolare, devono essere perseguiti i seguenti criteri:
• Orientamento/Formazione ai fini professionalizzanti;
• Conoscenza e/o potenziamento del sapere;
• Conoscenza e/o potenziamento del patrimonio ambientale e culturale italiano/europeo
• Educazione alla tutela della salute e ai valori del senso civico

Art 4 – Disposizioni comuni

Ogni classe può utilizzare nell'arco dell'anno scolastico, per visite guidate o viaggi d'istruzione un massimo di giorni pari a 9.
Sono escluse da tale limite le partecipazioni ad attività sportive collegate ai Giochi studenteschi e attività di scambio e/o gemellaggio con altri istituti scolastici nazionali e/o esteri.
Il Consiglio di Classe, in fase di deliberazione, deve tenere conto e valutare il livello di comportamento e di profitto degli alunni.
Per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione deve essere assicurata la presenza di un insegnante accompagnatore ogni quindici alunni
Nel caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità si progetterà il viaggio in modo da agevolare la loro partecipazione.
In relazione all'eventuale necessità di accompagnamento è competenza del consiglio di classe stabilirne la necessità o meno in funzione della qualità e della gravità della situazione.
In caso di necessità dichiarata, si dovrà designare, su adesione volontaria, in aggiunta agli altri, un accompagnatore, fino ad un massimo di due alunni disabili, scelto tra i membri del Consiglio di Classe (in ordine di priorità docente di sostegno, docente curricolare, docente di altre classi, personale ATA, familiari maggiorenni).
Il costo per gli insegnanti accompagnatori degli alunni disabili sono a carico dell'Istituto (L. 67/2006).
In caso di visite di istruzione e/o uscite didattiche cui prendono parte più classi, il rispetto del rapporto accompagnatori/studenti di cui sopra, si riferisce al totale degli alunni partecipanti.
Rientrando tra le attività scolastiche, l'effettuazione di viaggi di istruzione e di uscite didattiche comportano un'assunzione di responsabilità da parte dei docenti, in merito alla vigilanza, da parte degli studenti, in merito al comportamento e da parte dei genitori degli alunni in merito alle segnalazioni di situazioni particolari atte a prevenire possibili danni a persone e/o cose causati da un comportamento scorretto dei propri figli.
I docenti accompagnatori non complessivamente potranno essere assenti per più di 10 giorni nel corso dell'anno scolastico per attività di accompagnamento di classi in viaggi di istruzione, uscite didattiche o attività similari. Da questo conteggio vanno esclusi vanno escluse le uscite per esercitazioni didattiche.
Per le uscite didattiche di carattere sportivo è richiesta la presenza di un docente di scienze motorie e sportive.
Per le uscite didattiche di carattere specialistico è richiesta la presenza di un docente delle discipline di riferimento.
Annualmente viene definito dal Consiglio di Istituto il tetto massimo di spesa per i viaggi d'istruzione e le visite guidate. In questa cifra si intendono compresi il viaggio, il trasferimento aeroporto - hotel, il trattamento di mezza pensione, eventuali mezzi di trasporto, guida ed ingresso ai musei.

TITOLO II – DISPOSIZIONI RELATIVE AI VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art 5 – Programmazione dei viaggi di istruzione

Ogni Consiglio di Classe predispone le proposte per lo svolgimento dei viaggi di istruzione in conformità al presente Regolamento, agli orientamenti del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'istituto.

I viaggi di istruzione, che devono essere inseriti nella programmazione educativa e didattica della classe,necessitano dell'approvazione del Consiglio di Classe - **in occasione dei Consigli di novembre** - e successivamente, dal Consiglio d'istituto.
Si consiglia di utilizzare il treno, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano, specie per i viaggi a lunga percorrenza.
Per ragioni di contenimento dei costi, il Dirigente, ove ricorrano tutte le condizioni previste dal presente regolamento, è delegato all'approvazione diretta, salvo ratifica successiva da parte del CdI.
Gli insegnanti che si impegnano nel compito di accompagnatori non possono sottrarsi all'incarico dopo la delibera del Consiglio d'istituto salvo per gravi motivi e previa possibilità di sostituzione degli stessi.
Non è prerogativa degli alunni decidere le mete del viaggio, così come è tassativamente vietato per gli stessi prendere accordi con agenzie di viaggio.
Nella scelta dell'agenzia di viaggio e/o della ditta di autotrasporti deve essere osservata la normativa vigente in materia invitando almeno tre ditte a partecipare alla gara.
Solo la segreteria amministrativa dell'Istituto ha il compito di richiedere i preventivi ai fornitori e, dopo il ricevimento degli stessi, e l'affidamento dell'incarico, deve verificare la regolarità della documentazione richiesta come da specifica Istruzione organizzativa a cura del Dirigente scolastico e del DSGA responsabile del corretto espletamento delle procedure amministrative.
La segreteria provvede inoltre a verificare la copertura assicurativa dei partecipanti; verifica l'avvenuta corresponsione della quota a carico degli alunni partecipanti, le autorizzazioni sottoscritte dai genitori, l'assunzione dei compiti di vigilanza e di responsabilità dei docenti accompagnatori.
Verifica la regolare predisposizione degli elenchi degli alunni partecipanti e delle necessarie dichiarazioni della Scuola per eventuali ingressi a musei, gallerie o per l'utilizzo di mezzi di trasporto quali traghetti o altro, verifica, ancora, che risulti agli atti la nomina dell'insegnante responsabile del viaggio e dei docenti accompagnatori.
Le visite e i viaggi d'istruzione possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno scolastico ad eccezione di quelli di fine periodo/quadrimestre. Eventuali deroghe potranno essere concesse in caso di avvenimenti di particolare rilievo (mostre, esposizioni, spettacoli teatrali e cinematografici, eventi culturali e fieristici).
In caso, di rinvio per cause di forza maggiore può essere fissata una seconda data, nel rispetto di quanto stabilito relativamente alle date di programmazione, previa richiesta al Dirigente scolastico che rilascia l'autorizzazione scritta.

Art. 6 - Soglia minima di partecipazione

Al fine dell'autorizzazione, deve essere assicurata la partecipazione di almeno il 75% degli allievi della classe interessata al viaggio di istruzione.
Considerando la complessità organizzativa e la necessità di contenere i costi (in relazione soprattutto ai viaggi in pullman), visite e viaggi d'istruzione saranno effettuati per quanto possibile con abbinamenti per classi parallele, stabilendo il limite massimo di 4 classi.
Prima di procedere all'organizzazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, si deve acquisire un primo orientamento circa l'adesione dei genitori degli alunni partecipanti fornendo l'indicazione di un preventivo di spesa al fine di valutarne la fattibilità; si provvederà successivamente alla raccolta delle autorizzazioni definitive.

Art. 7 – Durata dei viaggi di istruzione

La durata massima dei viaggi di istruzione è definita come di seguito:
• Classi prime nessun pernottamento,
• Classi seconde massimo n. 1 pernottamento,
• Classi terze massimo n. 2 pernottamenti in Italia,
• Classi quarte e quinte massimo n. 5 pernottamenti in Italia/all'estero, in paesi non a rischio.

Art. 8 - Quote di Partecipazione

La quota di partecipazione a carico delle famiglie è versata su conto corrente bancario intestato all'Istituto Guido Galli di Bergamo.

Gli studenti che dichiarano la propria adesione definitiva alla visita di istruzione sono tenuti ugualmente a pagare la quota stabilita anche se recedono all'ultimo minuto, salvo i casi di impedimento grave, contemplato dall'assicurazione stipulata con l'agenzia di viaggio.
La restituzione delle quote pagate dagli studenti che, per gravi motivi, non potranno partecipare alla visita d'istruzione, avverrà, in linea di massima, solo per quanto riguarda le spese individuali (albergo) e non per quelle collettive (pullman, guide), salvo quanto disporrà l'assicurazione stipulata con l'agenzia di viaggio.
Se previsto dal contratto con l'agenzia incaricata, per i viaggi di istruzione di uno o più giorni può essere richiesta una quota di anticipo e successivamente il saldo.
Il docente responsabile del viaggio raccoglierà le ricevute di versamento dell'acconto che consegnerà alla segreteria amministrativa.
Il saldo dovrà essere versato con la stessa modalità dell'acconto entro e non oltre dieci giorni dal viaggio e comunque entro il termine fissato dall'agenzia.
Eventuali contributi elargiti da regioni, enti locali o istituzioni diverse, nonché le quote poste a carico dei partecipanti, devono essere sempre versate nel bilancio di Istituto.

Art. 9 Norme di comportamento

Tutti gli studenti, durante i viaggi, dovranno avere il massimo rispetto per le persone, le cose e gli ambienti con cui verranno in contatto, prendendo atto e rispettando le usanze e le norme vigenti del luogo.
In particolare, sono vietati i seguenti comportamenti:
- uso di sostanze proibite o di alcolici;
- fare schiamazzi o uscire ed entrare nelle camere altrui fuori dall'orario consentito;
- recare disturbo in qualsiasi modo agli altri ospiti dell'albergo;
- assumere atteggiamenti o compiere atti pericolosi a sé e agli altri;
- appartarsi o sottrarsi al controllo degli accompagnatori in camera o fuori ;
- staccarsi dal gruppo o uscire dall'albergo da soli o senza permesso;
- mancare di puntualità ripetutamente;
- mancare di partecipazione al programma culturale della visita di istruzione. Comportamenti non adeguati saranno puniti con riferimento al Regolamento disciplinare di istituto.

Art. 10 Segnalazioni e Relazione Finale

Ricevuta copia della documentazione relativa la ditta di trasporto con cui è effettuato il viaggio di istruzione(nel caso il mezzo di trasporto sia un autobus), il docente responsabile del viaggio, prima della partenza, ha il dovere di verificare che il mezzo di trasporto e l'autista corrispondano a quanto indicato. In caso contrario ha l'obbligo di informare tempestivamente la scuola evitando di partire senza autorizzazione da parte del Dirigente stesso. Il docente responsabile del viaggio a conclusione della visita guidata o del viaggio di istituzione di uno o più giorni è tenuto a informare per iscritto la dirigenza scolastica circa lo svolgimento dell'uscita e relazionare dettagliatamente circa gli eventuali inconvenienti verificatesi con particolare riferimento al comportamento tenuto dagli alunni, al servizio reso dalla ditta di trasporto, dell'agenzia viaggi o dell'albergo, segnalando in modo esaustivo tutti gli episodi rilevanti.

TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE USCITE DIDATTICHE

Art. 11 Programmazione delle uscite didattiche

Ogni Consiglio di Classe predispone le proposte per lo svolgimento delle uscite in conformità al presente Regolamento, agli orientamenti del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'istituto. Le uscite didattiche, che devono essere inserite nella programmazione educativa e didattica della classe, necessitano dell'approvazione del CdC – **di norma in occasione dei Consigli di novembre** - e successivamente, del Dirigente scolastico. Essendo, talvolta, legate a opportunità che si manifestano nel corso dell'anno anche successivamente al mese di novembre, in taluni casi, sempre previa approvazione da parte del CdC, le uscite didattiche possono essere programmate anche in momenti successivi, di norma, con un preavviso di 15 gg rispetto alla data di effettuazione al fine di poter espletare tutte le necessarie procedure

amministrative. Le uscite didattiche vanno programmate e gestite secondo le indicazioni previste dalla specifica Istruzione predisposta dal Dirigente scolastico di concerto con il DSGA.

Art. 12 - Soglia minima di partecipazione

Al fine dell'autorizzazione, trattandosi di attività legate direttamente alla programmazione didattica di una o più discipline, richiedono la partecipazione della totalità degli alunni della classe (salvo obiettiva impossibilità di partecipazione di qualcuno di questi dovuta cause documentabili).

Art. 13 - Quote di Partecipazione e modalità organizzative

La ricevuta di versamento a carico delle famiglie è raccolta dal docente responsabile dell'uscita e consegnata in segreteria amministrativa entro i termini richiesti dalla segreteria stessa/è versata su conto corrente bancario intestato all'Istituto Guido Galli di Bergamo. Gli studenti che dichiarano la propria adesione all'uscita didattica sono tenuti ugualmente a pagare la quota stabilita anche se recedono all'ultimo minuto, salvo i casi di impedimento grave da stabilire caso per caso. Il responsabile dell'uscita dovrà, inoltre, precompilare e consegnare alle famiglie degli studenti il modulo di autorizzazione alla partecipazione all'uscita didattica, raccogliere e consegnare in segreteria alunni le autorizzazioni firmate dalle famiglie. Al termine dell'uscita didattica compilare e consegnare in segreteria la relazione finale. Il tutto secondo le indicazioni previste dalla specifica Istruzione predisposta dal Dirigente scolastico di concerto con il DSGA.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 Disposizioni Finali

Le disposizioni del presente regolamento hanno valore permanente, eventuali modifiche al presente regolamento possono essere proposte dal Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti o dal Consiglio d'istituto sulla base di mutate esigenze e per adeguamento a nuove disposizioni normative. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento vale la normativa ministeriale vigente. Si dà mandato al Dirigente Scolastico di predisporre tutto quanto necessario per l'attuazione del presente regolamento.